

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2408

DEL 22/05/2012

Oggetto: **P.S.R. 2007-2013 Misura 112 “Insedimento di giovani agricoltori” - Seconda sottofase. Rigetto ricorso gerarchico della ditta Piras Giuseppe (CUAA: PRSGPP75D17L924Q).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il bando per l'ammissione ai premi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna - Misura 112 “Insedimento di giovani agricoltori”;
- PREMESSO** che il 22/02/2010 il Sig. Piras Giuseppe ha presentato domanda di ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura in oggetto;
- PREMESSO** che, con determinazione del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie n. 1627 del 25/05/2010, è stata approvata la rettifica della Graduatoria Unica Regionale delle domande ammissibili a finanziamento e gli elenchi delle domande non ammissibili relative alla seconda sottofase.

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2408

DEL 22/05/2012

L'istanza del Sig. Piras si collocava nella posizione n. 243 della graduatoria delle domande ammissibili finanziabili, con un punteggio di 44 punti;

PREMESSO che il 16/09/2010 il Sig. Piras ha presentato il Piano di sviluppo aziendale e la Dichiarazione sostitutiva di certificazione;

PREMESSO che con nota n° 6316 del 27/09/2011, notificata il 30/09/2011, il Servizio Territoriale del Medio Campidano ha comunicato alla ditta - ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 - il preavviso di rigetto della domanda per il seguente motivo: *l'insediamento è avvenuto in un'azienda che deriva dal frazionamento per atto "tra vivi" (contratto d'affitto stipulato nei tre anni precedenti alla data di scadenza di presentazione della domanda di aiuto), di un'azienda preesistente in ambito familiare di proprietà di parente di primo grado (padre del beneficiario) che ne determina la non ammissibilità così come disciplinato al punto 6.3 "esclusioni specifiche" comma 1 del Bando della Misura in oggetto.* Infatti, l'istruttoria aveva evidenziato che l'insediamento era avvenuto nei terreni di proprietà del Sig. Piras Luigi, padre del Richiedente, ceduti a quest'ultimo con un contratto d'affitto stipulato in data 03/09/2010, con l'esclusione di due particelle pari a una superficie di Ha 00.34.00. Al Sig. Piras veniva assegnato il termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni contrarie e/o documentazione;

PREMESSO che il 28/10/2011 il Sig. Piras Giuseppe ha presentato una memoria difensiva nella quale eccepisce che l'azienda oggetto dell'insediamento non può essere considerata derivante da un frazionamento "tra vivi" di azienda preesistente in ambito familiare in quanto il padre, Piras Luigi, non è mai stato titolare di partita IVA attiva e, pertanto, la sua situazione non si configura come relativa ad azienda preesistente attiva. Rappresenta, inoltre, che sulle particelle rimaste sul fascicolo aziendale del familiare non è stato richiesto alcun aiuto comunitario dalla campagna 2005 e che, comunque, dette particelle gli sono state cedute in data 03/09/2010 in comodato mediante contratto stipulato in

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2408

DEL 22/05/2012

data 01/05/2011. Il Sig. Piras Giuseppe riconosce il proprio errore in relazione alla mancata registrazione dei terreni nel fascicolo aziendale, ma sostiene che la cessione dei terreni, di fatto, è avvenuta per effetto del contratto di comodato e che, conseguentemente, non si configura il frazionamento addotto nel preavviso di rigetto;

PREMESSO che il Servizio Territoriale ha ritenuto non accoglibili le controdeduzioni presentate dalla ditta Piras. Pertanto, con determinazione n° 6650/2011 del 22/12/2011, notificata il 19/01/2012, è stata rigettata l'istanza di finanziamento;

VISTO il ricorso avverso l'atto di cui sopra, pervenuto il 27/01/2012, nel quale la ditta ribadisce che l'insediamento non è avvenuto in un'azienda derivante da frazionamento, poichè le particelle distinte in catasto al Foglio 705 mapp. 40 e 184 del Comune di Villacidro, le sono state cedute con un contratto di comodato verbale stipulato in data 03/09/2010 e, pertanto, conduceva sin da allora tutte le superfici di proprietà del Sig. Piras Luigi. Inoltre, la ditta afferma che il comodato verbale è stato reso in forma scritta il 01/05/2011 al fine di consentirne la corretta indicazione sul fascicolo aziendale. Per quanto sopra, la ditta Piras chiede l'annullamento del provvedimento di rigetto e la conseguente concessione del finanziamento;

VISTO il punto 6.3 del Bando, recante "Esclusioni specifiche", ai sensi del quale non è ammesso "l'insediamento in un'azienda che deriva dal frazionamento per atto "tra vivi" (avvenuto nei tre anni precedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di aiuto), di un'azienda preesistente in ambito familiare di proprietà di parenti fino al 2° grado e di affini fino al 1° grado";

CONSIDERATO che i terreni oggetto del contratto di comodato non figurano nel PSA;

RITENUTA giuridicamente non rilevante la giustificazione addotta dal Ricorrente, il quale sostiene che conduce sin dal 03/09/2010 tutti i terreni di proprietà del Sig.

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2408

DEL 22/05/2012

Piras Luigi, in virtù dei contratti di affitto e di comodato verbale stipulati in tale data;

RITENUTO pertanto che l'insediamento sia avvenuto in un'azienda derivante da frazionamento per atto "tra vivi" di un'azienda preesistente in ambito familiare;

VISTO il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 3419 del 08/05/2012;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Piras Giuseppe (CUAA PRSGPP75D17L924Q);

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Medio Campidano affinché notifichi il presente atto alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale
Marcello Giovanni Onorato